

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

33° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 APRILE 1975

Presidenza del Vice Presidente FERRALASCO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta:

« Provvedimenti per la garanzia del salario » (1979);

« Modifiche al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'industria » (1995) (D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri);

approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1979, con assorbimento del disegno di legge n. 1995:

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i>	Pag. 491 493, 498 e <i>passim</i>
GAROLI	493
GIOVANNETTI	493, 497, 498
OLIVA	499
TOROS, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	493, 497, 498
ZICCARDI	497

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

GAROLI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

« Provvedimenti per la garanzia del salario » (1979);

« Modifiche al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'industria » (1995), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1979, con assorbimento del disegno di legge n. 1995

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Provvedimenti per la garanzia del salario » e « Modifiche al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'industria », d'iniziativa dei senatori Nencioni, Crollalanza, Tedeschi Mario, Pazienza, Artieri, Basadonna, Bonino, Capua, De Fazio De Sanctis, Dinaro, Endrich, Filetti, Franco, Gattoni, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Pecorino, Pepe, Pisanò, Pistolesse, Plebe e Tanucci Nannini.

Nel corso della precedente seduta è stata conclusa la discussione generale. Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli, dei quali do lettura, del disegno di legge n. 1979, con l'intesa che, a seguito della sua approvazione, si intenderà assorbito il disegno di legge numero 1995.

Art. 1.

(Interventi di integrazione salariale)

Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l'integrazione salariale nei seguenti casi:

1) integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell'attività produttiva:

a) per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai;

b) ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato;

2) integrazione salariale straordinaria:

a) per crisi economiche settoriali o locali;

b) per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali.

(È approvato).

Art. 2.

(Misure dell'integrazione salariale)

L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che agli operai sarebbe spettata per le ore di lavoro comprese tra le zero e le 40 ore settimanali.

A questo articolo ho proposto il seguente emendamento:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che agli operai sarebbe spettata per le

ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 3.

(Trattamento previdenziale nei periodi dell'integrazione salariale)

I periodi per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di trenta mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.

Per detti periodi il contributo figurativo sarà calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa saranno versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Propongo due emendamenti. Il primo tende ad aggiungere, all'inizio del primo comma, dopo le parole « i periodi » le altre « di sospensione ». Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo emendamento mira a sostituire, sempre nel primo comma, le parole « trenta mesi » con le altre: « trentasei mesi ». Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il senatore Garoli propone di aggiungere il seguente comma: « I periodi di integrazione salariale anteriori al 31 gennaio 1975 sino al periodo massimo complessivo di trentasei mesi, riferito all'intero rapporto assicurativo, possono essere riconosciuti utili per il conseguimento dei diritti indicati nel primo comma purchè il lavoratore interessato versi il contributo a suo carico, calcolato sulla base della retribuzione alla quale si riferisce l'integrazione salariale ».

T O R O S , *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi ricollego all'intervento effettuato ieri per riconoscere che il problema proposto da questo emendamento è indubbiamente importantissimo. Tuttavia, esso non mi sembra risolvibile col disegno di legge in esame al quale noi abbiamo affidato il compito di trattare in modo soddisfacente ed esauriente la questione della garanzia del salario e di cui rischieremo di far saltare tutta l'impalcatura se lo abbinassimo ad altre questioni. Tra breve saremo chiamati ad occuparci dei miglioramenti pensionistici: ebbene, è in quella sede che potremo approfondire anche la questione dei riconoscimenti ai fini del diritto al trattamento di invalidità, vecchiaia e superstiti. Diversamente dovrei chiedere la sospensione dei lavori in quanto non sono in grado, in questo momento, di valutare la portata dell'emendamento proposto dal senatore Garoli perchè è difficile sapere adesso quanti lavoratori, negli anni passati, si siano trovati nella situazione che viene presa in considerazione. Si renderebbe dunque necessario un approfondimento. Non solo, ma credo che i lavori dovrebbero essere sospesi per interessare la Commissione bilancio e ottenerne l'indispensabile parere, trattandosi di avallare una spesa maggiore.

Sono pertanto dell'avviso che molto più opportunamente il problema potrà essere approfondito e risolto in sede di esame del disegno di legge in materia pensionistica. Ed è con questo spirito che invito il senatore Garoli a ritirare l'emendamento.

G A R O L I . Se l'impegno è questo, ritiro l'emendamento.

T O R O S , *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Senz'altro, lo confermo.

G A R O L I . D'accordo.

G I O V A N N E T T I . Nello stesso spirito e affinché il disegno di legge sia approvato rapidamente, mi astengo dal presentare un emendamento tendente ad aggiungere il riferimento alla pensione di anzianità ai tipi

di pensione considerati dal primo comma dell'articolo 3.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Art. 4.

(Assistenza sanitaria nei periodi di integrazione salariale)

Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi d'integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa.

L'assistenza sanitaria spetta anche nel corso dell'istruttoria delle domande d'integrazione salariale straordinaria e di disoccupazione speciale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di sospensione dell'attività lavorativa.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'articolo 4 della legge 3 agosto 1972, n. 464, sostituisce, in caso di malattia, l'indennità a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

Avevo deciso di proporre due emendamenti a questo articolo, ma uno ritengo ora di ritirarlo, quello con il quale miravo ad aggiungere nel primo comma, dopo la parola « sanitaria » le altre: « e delle prestazioni economiche di malattia ».

G I O V A N N E T T I . Il fatto che questo emendamento venga ritirato significa che la questione è stata chiarita?

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Sì, è parso che la formulazione del testo in esame fosse migliore.

Con il secondo emendamento propongo di sopprimere, al secondo comma, la frase finale: « per un periodo massimo di dodici

mesi dalla data di sospensione dell'attività lavorativa». Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 5.

(Procedura di consultazione sindacale)

Nei casi di contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinate da eventi oggettivamente non evitabili, l'imprenditore è tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile della contrazione o sospensione e il numero dei lavoratori interessati.

Qualora la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali, si procederà, a richiesta dell'imprenditore o degli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al comma precedente, ad un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro.

La richiesta di esame congiunto dovrà essere presentata entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo comma e la relativa procedura dovrà esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima.

Negli altri casi di contrazione o sospensione dell'attività produttiva di cui all'articolo 1 l'imprenditore è tenuto a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, nonché per il tramite dell'associazione territoriale degli industriali, in quanto vi aderisca o le conferisca mandato, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

A tale comunicazione seguirà, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della

situazione avente ad oggetto i problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.

L'intera procedura di consultazione, ove attivata dalla richiesta dell'esame congiunto di cui al precedente comma, dovrà esaurirsi entro 25 giorni dalla data della richiesta medesima, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti.

All'atto della presentazione delle richieste di integrazione salariale ordinaria o straordinaria dovrà darsi comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.

Propongo di modificare la parte iniziale del primo comma, sostituendo alle parole: « Nei casi di contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinate da eventi oggettivamente non evitabili » le altre: « Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la contrazione o la sospensione dell'attività produttiva ».

Metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Propongo, inoltre, un emendamento formale all'inizio del secondo comma, e cioè di sostituire le parole: « Qualora la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro sia superiore » con le altre: « Quando vi sia sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, superiore ». Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 6.

(Durata dell'integrazione salariale ordinaria)

L'integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente articolo 1 numero 1) è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.

11^a COMMISSIONE

33° RESOCONTO STEN. (10 aprile 1975)

Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale una nuova domanda può essere proposta quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività produttiva.

L'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma non si applicano nei casi di intervento determinati da eventi oggettivamente non evitabili.

Propongo due emendamenti. Il primo è inteso ad inserire, dopo il primo comma, il seguente comma: « Le proroghe sono autorizzate dal Comitato speciale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Con il secondo emendamento propongo di sostituire il secondo comma, diventato terzo per effetto dell'emendamento testè approvato, con il seguente: Qualora l'impresa abbia fruito di dodici mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 7.

(Procedimento d'integrazione salariale ordinaria)

Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda

nella quale dovranno essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente, l'eventuale trattamento d'integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

(È approvato).

Art. 8.

(Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni)

L'integrazione salariale è disposta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, previa conforme deliberazione di una commissione provinciale, nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un funzionario dell'Ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia.

Partecipa con voto consultivo alle sedute della commissione un funzionario della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 9.

(Ricorso contro il provvedimento della commissione provinciale)

Avverso il provvedimento della commissione provinciale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al comitato di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

Il ricorso può essere proposto entro il termine di trenta giorni dalla data della delibera anche da parte di ciascuno dei partecipanti alle sedute della commissione che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale.

Sui ricorsi di cui al presente articolo il comitato speciale decide in via definitiva.

(È approvato).

Art. 10.

(Procedimenti d'integrazione salariale straordinaria)

Per quanto non disposto dalla presente legge, l'integrazione salariale straordinaria è regolata dalla legge 5 novembre 1968, numero 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464.

(È approvato).

Art. 11.

(Durata dell'integrazione salariale straordinaria)

Nei casi di crisi economiche settoriali o locali la proroga trimestrale, di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, è ammessa nel limite massimo di sei mesi.

La proroga dell'integrazione salariale nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, dopo il primo anno, è disposta, per periodi non superiori a sei mesi, mediante decreto interministeriale da adottarsi nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. La concessione di tale proroga è subordinata all'accertamento dell'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale.

(È approvato).

Art. 12

(Finanziamento della Cassa integrazione guadagni)

La Cassa integrazione guadagni è alimentata dai seguenti proventi:

1) contributo a carico delle imprese industriali nella misura dell'1 per cento della retribuzione, determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153; per le imprese fino a 50 dipendenti il contributo è determinato nella misura dello 0,75 per cento. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, al termine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso, le aliquote contributive predette possono essere modificate, mantenendo lo stesso rapporto proporzionale, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788; tale modifica è obbligatoria quando la differenza tra le entrate e le uscite dell'esercizio della Cassa integrazione guadagni, determinata ai sensi del successivo articolo 14, risulti superiore al 10 per cento;

2) contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale nella misura dell'8 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 4 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti, che sarà versato in sede di congruaggio, alla Cassa integrazione guadagni. Il contributo addizionale non è dovuto quando l'integrazione salariale è corrisposta per sospensione o riduzione dell'orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili;

3) contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che resta determinato nella misura annua di 20 miliardi di lire, per gli anni successivi al 1975.

Propongo di modificare come segue la parte finale del punto 1): « tale modifica è obbligatoria quando la differenza fra le entrate e le uscite per le integrazioni salariali ordi-

11^a COMMISSIONE

33° RESOCONTO STEN. (10 aprile 1975)

narie risulti superiore al 10 per cento ». Metto ai voti questo emendamento sostitutivo.
(È approvato).

G I O V A N N E T T I . Già ieri avevamo sollevato il problema relativo alle cooperative di produzione, nel senso di accertare la possibilità di assimilare tali cooperative alle aziende soggette alla contribuzione ordinaria nella misura ridotta dello 0,75 per cento. Mi rendo conto della validità delle obiezioni che possono esserci mosse, per esempio che esistono anche cooperative di notevole dimensione, però ritengo di dover riproporre la questione all'attenzione dell'onorevole Ministro, assieme alla opportunità di prevedere, al punto 2) dell'articolo 12 l'inserimento delle cooperative tra le aziende chiamate a corrispondere un contributo addizionale nella misura del 4 anziché dell'8 per cento.

T O R O S , *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Mi rendo conto dello spirito che anima la proposta avanzata dal senatore Giovannetti, però anche in questo caso ritengo di rivolgere un appello affinché non venga modificata l'impostazione di un disegno di legge per il quale, come ho già detto, dopo la delibera del Consiglio dei ministri, ho avuto una lunghissima serie di riunioni con le organizzazioni sindacali, con quelle cooperativistiche, nonché della piccola e media azienda. In particolare, mi ricollego a quanto ho dichiarato ieri per far rilevare come si finisca per rimettere tutto in discussione se si comincia, per esempio, a modificare il riferimento ai 50 dipendenti per la distinzione tra le imprese ai fini delle misure dei contributi, specie per le difficoltà che scaturirebbero nel settore artigiano. Si tratta di un problema in ordine al quale sono emersi fatti nuovi, che non ho avuto ancora la possibilità di verificare con esattezza, e che sarà bene, perciò, riprendere in esame quando ne saranno stati chiariti tutti gli aspetti. Cosa che non si può dire si verifichi allo stato attuale, per cui oggi come oggi è difficile stabilire un meccanismo diverso per le cooperative e non fare altrettanto per le piccole aziende. D'altro canto, l'auspicio ri-

volto dalle piccole aziende e dalla stessa Commissione industria del Senato nel suo parere e rimasto allo stato di appello, perchè neppure gli interessati sono riusciti a proporre un provvedimento preciso, capace di risolvere il problema.

Perciò, anche in questo caso, qualora si insistesse sulla proposta avanzata dal senatore Giovannetti, dovrei chiedere una sospensione dei lavori in quanto si tratta di una disposizione che mette a soqquadro l'intera impostazione del provvedimento e implica anche un aumento di costi, per cui sarebbe comunque necessario chiedere un nuovo parere alla Commissione bilancio. Penso non sia questo lo scopo che si intende raggiungere, per cui inviterei il senatore Giovannetti a ritenersi soddisfatto della messa a verbale delle sue dichiarazioni, del suo appello in favore delle cooperative, senza insistere perchè il problema sia trattato e risolto con il disegno di legge in esame, la cui impostazione risulterebbe sconvolta. Loro sanno che la efficacia del provvedimento è retrodatata al 1° febbraio 1975. Già questo fatto ha provocato un allarme da parte delle aziende e delle organizzazioni sindacali per il carico sulla Cassa integrazione e perchè tutti operano nella incertezza se affrontare i problemi in base alla vecchia o alla nuova legge. Esiste un autentico stato di agitazione nelle aziende sia da parte imprenditoriale sia da parte sindacale, che non è certo il caso di aumentare.

Perciò, rinnovo l'invito a non insistere affinché il problema proposto dal senatore Giovannetti sia risolto oggi, assicurando che lo tengo nella massima considerazione ed esprimendo la sicurezza che troveremo quanto prima il modo di affrontarlo.

Z I C C A R D I . Ci rendiamo conto della validità delle argomentazioni dell'onorevole Ministro. D'altro canto il problema da noi proposto è serio. Siamo disposti a non insistere per la sua immediata soluzione per non bloccare l'iter del provvedimento in esame purchè l'onorevole Ministro si impegni a convocare le organizzazioni cooperativistiche per esaminarlo assieme a loro ed eventualmente a proporre un apposito disegno di legge.

T O R O S , *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Quando si assumono degli impegni occorre, a mio avviso, farlo in modo serio e preciso. In questo momento sono in grado di impegnarmi soltanto in termini morali e di volontà politica a riunire le organizzazioni cooperativistiche, naturalmente quelle riconosciute giuridicamente, cioè la Lega, la Confederazione e l'Associazione, perchè creeremmo un pericoloso precedente se allargassimo la consultazione anche alle altre.

Io mi impegno a convocare le parti facendo presente che il problema è stato qui sollevato, in modo che mi dicano come lo si può affrontare. Ma in questo momento, se noi affrontiamo e risolviamo la questione per le cooperative che sono al di sotto o al di sopra dei cinquanta dipendenti, è evidente che allora dobbiamo affrontarlo anche per le aziende al di sotto o al di sopra dei cinquanta dipendenti.

G I O V A N N E T T I . Prendiamo atto dell'impegno del Ministro e rinunciamo a formalizzare l'emendamento.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Benissimo. Dopo le delucidazioni del Ministro, metto ai voti l'articolo 12 quale risulta con l'emendamento prima approvato.

(E approvato).

Art. 13.

(Computo dei dipendenti)

Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, indicato al primo comma del precedente articolo 12 si tiene conto fino al 31 dicembre 1975 del personale complessivamente in forza alla data del 1° gennaio 1975. Per gli anni successivi, il limite anzidetto è determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti occupati nell'anno precedente dichiarato dall'impresa.

Per le aziende costituite nel corso dell'anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività.

Agli effetti di cui al presente articolo sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

A questo articolo ho presentato due emendamenti. Il primo tende a sostituire alla fine del primo comma le parole « occupati » con le altre « in forza ».

Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Il secondo tende ad aggiungere al secondo comma le parole: « A tal fine l'impresa è tenuta a fornire all'INPS apposita dichiarazione al termine di ciascun anno ».

Metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Faccio infine presente che alla seconda riga dell'articolo 13 si parla di « primo comma del precedente articolo 12 », ciò che costituisce un'inesattezza poichè l'articolo 12 è costituito da un unico comma. Propongo perciò la soppressione delle parole: « primo comma del ».

Metto ai voti questo emendamento di natura formale.

(E approvato).

Metto ai voti l'articolo 13 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 14.

(Bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria)

Nel bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria devono essere esposti, in voci distinte, i contributi degli imprenditori e dello Stato, secondo l'elencazione del precedente articolo 12 e le diverse forme di integrazione salariale di cui all'articolo 1 della presente legge.

Tra le entrate o le uscite sono iscritti gli avanzi o i disavanzi del precedente esercizio finanziario.

(È approvato).

Art. 15.

(Impiegati)

Il limite dell'integrazione fissato dall'articolo 1, quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, è elevato a lire 300.000.

A questo articolo ho presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma: « L'integrazione si calcola sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo da me presentato.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 15 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 16.

(Termine per il rimborso delle prestazioni)

Il termine di tre mesi fissato dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, è elevato a sei mesi.

(È approvato).

Art. 17.

(Formazione professionale)

Nei casi di integrazione salariale straordinaria, l'ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali interessate, promuove le opportune iniziative, formulando proposte, per l'istituzione di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale ovvero di scuole per lavoratori studenti.

Il lavoratore sospeso dal lavoro cessa dal beneficio dell'integrazione salariale quando rifiuti di frequentare i corsi di qualificazione o riqualificazione professionale.

Il trattamento d'integrazione salariale non è cumulabile con gli assegni, le indennità, i compensi spettanti per i corsi nonchè con l'indennità o con il sussidio straordinario di disoccupazione o con altre provvidenze sostitutive o aggiuntive.

A questo articolo, facendo seguito al parere espresso dalla Commissione pubblica istruzione, ho presentato un emendamento tendente a sopprimere, alla fine del primo comma, la parola « studenti ».

O L I V A . Vorrei ricordare, solo per chiarezza, che il parere della Commissione pubblica istruzione mi pareva che fosse diretto contro tutto il concetto di una scuola per lavoratori. E poichè mi sembra che se istituiscono scuole per lavoratori, questi diventano « lavoratori studenti », con l'abolizione della sola parola « studenti » non otterremmo lo scopo. Il concetto affermato dalla 7^a Commissione era di limitare gli interventi alle iniziative per la istituzione di corsi di formazione professionale, che possono avere un ritmo non legato al calendario scolastico. Se invece continuiamo a parlare di « scuole », sia pure per lavoratori, invaderemo ugualmente il campo scolastico, a meno che per scuole non vogliamo dire, in questo caso, qualcosa di diverso e riferirci, ad esempio, a corsi di aggiornamento culturale, linguistici. In tal modo, però, resteremmo sempre nel campo della formazione professionale, sia pure in senso ampio.

Propongo pertanto un emendamento che tenda a sopprimere alla fine del primo comma le parole: « ovvero di scuole per lavoratori studenti », così come suggerito dalla Commissione pubblica istruzione.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* D'accordo. Allora il mio emendamento si intende assorbito da quello presentato dal senatore Oliva.

T O R O S , *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Si trattava di un punto qualificante, perchè il problema degli studenti è di competenza del Ministero della pubblica istruzione; i corsi di formazione professionale sono di competenza delle Regioni, mentre l'orientamento professionale è rimasto al Ministero del lavoro.

Sono comunque d'accordo sull'emendamento proposto dal senatore Oliva.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Allora metto ai voti l'emendamen-

11^a COMMISSIONE

33° RESOCONTO STEN. (10 aprile 1975)

to presentato dal senatore Oliva tendente a sopprimere, alla fine del primo comma dell'articolo 17, le parole « ovvero di scuole per lavoratori studenti ».

(E approvato).

Metto ai voti l'articolo 17 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(E approvato).

Art. 18.

(Disposizioni particolari per gli operai agricoli)

La misura del trattamento sostitutivo dovuto agli operai agricoli ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972 n. 457, è elevata all'80 per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 3 della legge medesima.

La relativa spesa grava sulle disponibilità della gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole.

Allo scopo di assicurare l'equilibrio della gestione, la misura dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, può essere modificata al termine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso mediante il provvedimento previsto dall'articolo 21 della legge medesima; tale modifica è obbligatoria quando la differenza fra le entrate e le uscite della gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole risulta superiore al 10 per cento.

Per i ricorsi avverso i provvedimenti di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si applica quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 9 della presente legge.

A questo articolo ho presentato un emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, le parole « grava sulle disponibilità » con le altre « è posta a carico ».

Metto ai voti tale emendamento.

(E approvato).

Metto ai voti l'articolo 18 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(E approvato).

Art. 19.

(Disposizioni finali)

E abrogata ogni norma contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

(E approvato).

Art. 20.

(Regime transitorio)

A decorrere dal primo periodo di pagamento iniziatosi successivamente al 31 gennaio 1975, i trattamenti corrisposti dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria sono integrati entro i limiti e nella misura di cui all'articolo 2 della presente legge.

Con la stessa decorrenza sono dovuti i contributi di cui al precedente articolo 12 punto 1).

I limiti temporali degli interventi della Cassa integrazione guadagni previsti dalla presente legge si applicano per i periodi successivi alla data della sua entrata in vigore, anche agli interventi in corso.

(E approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(E approvato).

Con l'approvazione del disegno di legge n. 1979, si intende assorbito il disegno di legge n. 1995.

T O R O S , ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sento il dovere di ringraziarvi tutti per la piena collaborazione data. Grazie.

La seduta termina alle ore 10,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO